

Codice A15000

D.D. 21 dicembre 2017, n. 1324

Progetto A2E - Alpi Efficienza Energetica, cofinanziato dal Programma Interreg V-A FRANCIA - ITALIA (ALCOTRA 2014-2020). Approvazione del contratto di collaborazione coordinata e continuativa con il dr. Paolo Zeppetella.

Premesso che:

con la Deliberazione n. 66 – 2765 del 29 dicembre 2015 la Giunta regionale ha approvato la partecipazione della Regione Piemonte, in qualità di Partner, ed il deposito del progetto A2E- Alpi Efficienza Energetica, cofinanziato dal Programma Interreg V-A FRANCIA – ITALIA (ALCOTRA riferito al periodo 2014 – 2020);

il progetto “A2E è stato approvato dal Comitato di Sorveglianza del Interreg V-A FRANCIA – ITALIA a Torino in data 1 marzo 2016;

in data 12 giugno 2016 è stata firmata la convenzione di attribuzione dei fondi FESR tra la Direzione generale dei Fondi Europei del Segretariato generale e delle Risorse e il Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de Haute-Savoie (CAUE) della Regione Auvergne – Rhone Alpes, quale capofila del Progetto A2E;

il piano finanziario del progetto assegna alla Regione Piemonte una quota pari a 294.733,00 euro, di cui 85% (euro 250.523,05) fondi FESR e 15% (euro 44.209,95) co-finanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione ex legge n. 183/1987, come disciplinato dalla deliberazione CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015, dando atto che tali risorse sono soggette a rendicontazione;

considerato che:

la Direzione Coesione Sociale, gestore delle attività del progetto A2E come da incarico attribuito con DGR n. 66-2765 sopra citata, ha necessità di supporto tecnico-amministrativo specifico ad alto contenuto professionale, in riferimento alla gestione finanziario-amministrativa nonché allo sviluppo delle attività del progetto stesso;

per lo svolgimento del progetto sarà necessario che il collaboratore / la collaboratrice individuato/a effettui delle trasferte in territorio regionale e all’estero, si rende necessario prevedere altresì un rimborso spese quantificato sulla base del numero di trasferte previste e successivamente realizzate; con nota della Direzione Coesione Sociale prot. n. 41656/A15000 del 3 novembre 2017 è stata effettuata apposita ricognizione all’interno dell’Ente per l’acquisizione di un adeguato supporto specialistico in relazione alle predette attività e che tale ricerca interna di professionalità è andata deserta;

visto l’art. 7, comma 6 del D. Lgs. 165/2001 s.m.i., in relazione all’acquisizione di collaboratori esterni nell’ambito della Pubblica Amministrazione;

vista la Determinazione n. 1200 del 4 dicembre 2017, di approvazione dello schema di avviso pubblico per l’individuazione di un collaboratore o collaboratrice altamente qualificato/a, che fornisca supporto tecnico specialistico a termine presso la Direzione Coesione sociale, con riferimento alla gestione tecnico-amministrativa nonché allo sviluppo del progetto “A2E - Alpi Efficienza Energetica”;

dato atto che in data 6 dicembre 2017 è stato pubblicato l’avviso pubblico di selezione per l’affidamento di n. 1 incarico di collaborazione altamente qualificata, secondo le modalità di cui alla DGR n. 28 – 1337 del 29 dicembre 2010;

dato atto che la ricerca della suddetta figura professionale è stata svolta secondo i criteri di pubblicità e trasparenza messe in atto dalla Regione Piemonte attraverso il proprio sito web;

dato atto che con la medesima determinazione:

- è stato stabilito un equo compenso pari ad euro 69.600,00 (comprensivo di oneri fiscali, previdenziali e assicurativi, nella previsione di n. 29 mesi di attività), pari a euro 2.400,00 lordi mensili, per il/la collaboratore/collaboratrice dalla data di sottoscrizione del contratto, da stipularsi entro il 29/12/2017 e avente termine il 28 maggio 2020, data prevista per la conclusione del progetto;
- è stato stabilito un importo massimo complessivo pari a 1.500,00 euro quale rimborso per le spese di trasferta che saranno effettuate e debitamente documentate;
- è stato accertato l'importo complessivo triennale di € 71.100,00 nel seguente modo:

ESERCIZIO 2018 – totale € 29.400,00

€ 24.990,00 sul capitolo d'entrata 28956 (quota europea)

€ 4.410,00 sul capitolo d'entrata 22164 (quota statale)

ESERCIZIO 2019 – totale € 29.400,00

€ 24.990,00 sul capitolo d'entrata 28956 (quota europea)

€ 4.410,00 sul capitolo d'entrata 22164 (quota statale)

ESERCIZIO 2020 – totale € 12.300,00

€ 10.455,00 sul capitolo d'entrata 28956 (quota europea)

€ 1.845,00 sul capitolo d'entrata 22164 (quota statale)

- sono stati prenotati gli impegni per l'importo complessivo triennale di € 71.100,00 nel seguente modo:

ESERCIZIO 2018 – totale € 29.400,00

€ 24.990,00 sul capitolo di spesa 103442 (quota europea)

€ 4.410,00 sul capitolo di spesa 103444 (quota statale)

ESERCIZIO 2019 – totale € 29.400,00

€ 24.990,00 sul capitolo di spesa 103442 (quota europea)

€ 4.410,00 sul capitolo di spesa 103444 (quota statale)

ESERCIZIO 2020 – totale € 12.300,00

€ 10.455,00 sul capitolo di spesa 103442 (quota europea)

€ 1.845,00 sul capitolo di spesa 103444 (quota statale);

preso atto che:

la Commissione di valutazione, nominata con determinazione dirigenziale n. 1315 del 19.12.2017, si è riunita, in prima seduta, il giorno 19.12.2017 per procedere alla valutazione comparata dei curricula pervenuti entro i termini previsti nel predetto avviso pubblico e, in seconda e ultima seduta il giorno 20.12.2017 per sostenere il colloquio di approfondimento con il candidato avente ottenuto il punteggio maggiore e invitato al colloquio dalla Commissione medesima, come risulta dai rispettivi verbali conservati agli atti della Direzione Coesione sociale;

la predetta Commissione ha assegnato il punteggio più alto all'arch. Paolo Zeppetella, come risulta dal relativo verbale del 19.12.2017, conservato agli atti della Direzione Coesione sociale;

ritenuto, pertanto, di affidare l'incarico di collaborazione coordinata continuativa per il supporto tecnico specialistico alle attività riferite al progetto A2E- Alpi Efficienza Energetica, cofinanziato dal Programma Interreg V-A FRANCIA – ITALIA (ALCOTRA riferito al periodo 2014 – 2020);

ritenuto di stipulare, con l'arch. Paolo Zeppetella il contratto di collaborazione continuata e continuativa, il cui schema è allegato, quale parte integrante, alla presente determinazione, con durata dalla sottoscrizione del contratto fino al 28 maggio 2020, data prevista per la conclusione del progetto, con un compenso mensile lordo pari ad euro 2.400,00, oltre al rimborso spese, nella misura massima di euro 1.500,00 per eventuali trasferte;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016,
Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE REGIONALE

visti:

lo Statuto Regionale;

il d.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

la legge regionale n. 23/2008 e s.m.i., “Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

il d.lgs 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

il d.lgs. n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);

il d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;

la legge regionale n. 6 del 14 aprile 2017 “Bilancio di previsione finanziario 2017-2019”;

vista la legge regionale 22 novembre 2017, n. 18 “Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019 e disposizioni finanziarie.”

vista la D.G.R. n. 5-4686 del 20 aprile 2017 - Legge regionale 14 aprile 2017, n. 6 “Bilancio di previsione finanziario 2017-2019”. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.,

vista la D.G.R. n. 14-5068 del 22 maggio 2017 “Disposizioni di natura autorizzatoria degli stanziamenti di bilancio di previsione al fine di garantire gli equilibri di bilancio 2017-2019, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.”, che subordina, tra l'altro, i pagamenti alle effettive disponibilità di cassa,

vista la D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017 “Linee guida in attuazione della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile”;

vista la D.G.R. n. 8-6007 del 1 dicembre 2017 “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2017-2019. Iscrizione di fondi europei e statali per l'attuazione del Progetto europeo "A2E", nell'ambito del Programma Interreg Alcotra. Autorizzazione all'assunzione di spesa anche per l'esercizio 2020”,

determina

di affidare, per le considerazioni in premessa illustrate, un incarico di collaborazione coordinata e continuativa per il supporto tecnico specialistico alle attività riferite al progetto A2E- Alpi Efficienza Energetica, cofinanziato dal Programma Interreg V-A FRANCIA – ITALIA (ALCOTRA riferito al periodo 2014 – 2020) all'arch. Paolo Zeppetella;

di approvare lo schema di contratto di collaborazione coordinata e continuativa da stipulare con l'arch. Paolo Zeppetella, allegato, quale parte integrante, alla presente determinazione, con durata dalla sottoscrizione fino al 28 maggio 2020, data prevista per la conclusione del progetto, con un compenso mensile lordo pari ad euro 2.400,00, oltre al rimborso spese, nella misura massima di euro 1.500,00 per eventuali trasferte;

di dare atto che con determinazione dirigenziale n. 1200 del 4 dicembre 2017, è stato accertato l'importo complessivo triennale di € 71.100,00 nel seguente modo:

ESERCIZIO 2018 – totale € 29.400,00

€ 24.990,00 sul capitolo d'entrata 28956 (quota europea)

€ 4.410,00 sul capitolo d'entrata 22164 (quota statale)

ESERCIZIO 2019 – totale € 29.400,00

€ 24.990,00 sul capitolo d'entrata 28956 (quota europea)

€ 4.410,00 sul capitolo d'entrata 22164 (quota statale)

ESERCIZIO 2020 – totale € 12.300,00

€ 10.455,00 sul capitolo d'entrata 28956 (quota europea)

€ 1.845,00 sul capitolo d'entrata 22164 (quota statale)

e sono stati prenotati gli impegni per l'importo complessivo triennale di € 71.100,00 nel seguente modo:

ESERCIZIO 2018 – totale € 29.400,00

€ 24.990,00 sul capitolo di spesa 103442 (quota europea)

€ 4.410,00 sul capitolo di spesa 103444 (quota statale)

ESERCIZIO 2019 – totale € 29.400,00

€ 24.990,00 sul capitolo di spesa 103442 (quota europea)

€ 4.410,00 sul capitolo di spesa 103444 (quota statale)

ESERCIZIO 2020 – totale € 12.300,00

€ 10.455,00 sul capitolo di spesa 103442 (quota europea)

€ 1.845,00 sul capitolo di spesa 103444 (quota statale);

di dare atto che le suddette risorse comunitarie e statali sono soggette a rendicontazione;

le liquidazioni all'arch. Paolo Zeppetella avverranno nei tempi e con le modalità stabilite nel contratto.

Ai fini dell'efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del d.lgs. 33/2013, la pubblicazione sul sito di Regione Piemonte, Sezione "Amministrazione trasparente" dei seguenti dati:

Beneficiario: arch. Paolo Zeppetella

Importo: euro 69.600,00 (comprensivo di oneri fiscali, previdenziali e assicurativi, nella previsione di n. 29 mesi di attività)

Responsabile del procedimento: dott. Gianfranco Bordone

Modalità individuazione beneficiario: avviso pubblico sul sito internet della Regione Piemonte – sezione Bandi, avvisi e finanziamenti – per la selezione di una figura professionale idonea, con scadenza il 18 dicembre 2017, approvato con determinazione dirigenziale n. 1200/A15000 del 4 dicembre 2017.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010, n. 22 *“Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”*.

Avverso la presente determinazione è ammessa ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni ovvero ricorso straordinario al capo dello Stato entro centoventi giorni. In entrambi i casi il termine decorre dalla data di pubblicazione. E' ammessa altresì l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

Il Direttore Regionale
Dott. Gianfranco Bordone

Allegato

(Allegato)

SCHEMA CONTRATTO

REP. N.

REGIONE PIEMONTE

**AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E
CONTINUATIVA PER IL SUPPORTO TECNICO - SPECIALISTICO
ALLE ATTIVITÀ RIFERITE AL PROGETTO A2E - ALPI EFFICIENZA
ENERGETICA (ALCOTRA 2014-2020)**

PREMESSO CHE:

con determinazione dirigenziale n. del,
è stato disposto l'affidamento dell'incarico, previo
espletamento della procedura di selezione svolta in
conformità alle disposizioni di cui D.Lgs n. 165/2001
s.m.i. e in conformità a quanto disposto con D.G.R. n.
28-1337 del 29 dicembre 2010, in presenza di comprovate
esigenze nell'ambito del Settore Edilizia Sociale della
Direzione regionale Coesione sociale, con riferimento al
PROGRAMMA INTERREG V-A FRANCIA- ITALIA

TRA

La Regione Piemonte, codice fiscale 8008760016
rappresentata dal Direttore Regionale dr. Gianfranco
Bordone nato a il e domiciliato ai fini
del presente contratto presso la sede della Direzione
Coesione sociale in Via Magenta, 12 in Torino,

E

l'arch. Paolo Zeppetella codice fiscale

nato ad il, residente a,

Via, di seguito chiamato collaboratore

PER QUANTO ILLUSTRATO NELLE PREMESSE,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 Oggetto

1. La Regione Piemonte - Direzione Coesione sociale conferisce all'arch. Paolo Zeppetella, che accetta, l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa quale supporto tecnico specialistico alle attività riferite al progetto A2E - Alpi Efficienza energetica, nell'ambito della Direzione Coesione sociale - Settore Edilizia sociale (di seguito denominato "Struttura regionale di riferimento").

2. Le attività consistono nello specifico in:

1. implementazione delle attività di progetto (e relativo monitoraggio) in conformità alle procedure del Programma Alcotra, a quelle regionali, ed in linea con le schede progettuali (parte tecnico-amministrativa, finanziaria e di governance di progetto) volte al raggiungimento degli output in capo alla Regione Piemonte;

2. redazione dei report periodici di progetto in capo alla Regione Piemonte;

3. partecipazione e organizzazione di incontri ed

;

eventi di partenariato locali ed europei ove richiesto;

4. supporto alla gestione dei rapporti con i Partner di progetto e, se necessario, con le strutture del Programma di Cooperazione Territoriale Alcotra;

5. supporto alle attività tecniche, amministrative e di rendicontazione finanziaria previste in conformità con le procedure definite dal Programma di Cooperazione Territoriale Alcotra e con quelle regionali;

6. stretta collaborazione con il personale regionale e con i soggetti esterni esperti nelle tematiche del progetto e coinvolti nello stesso, al fine di implementare con successo le attività progettuali;

7. supporto all'espletamento dei compiti e delle attività di Regione Piemonte in qualità di Partner di progetto ed in ottemperanza ai vincoli stabiliti dal Programma di Cooperazione Territoriale Alcotra;

8. supporto alle attività di comunicazione interna ed esterna al progetto.

ART. 2 Descrizione della collaborazione

L'attività in oggetto non costituirà rapporto di lavoro dipendente, bensì rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 s.m.i., in relazione all'acquisizione di

;

collaboratori esterni nell'ambito della Pubblica Amministrazione, con esclusione di qualsiasi vincolo di subordinazione.

ART. 3 Durata

1. L'incarico di collaborazione è conferito dalla data di sottoscrizione del contratto, a seguito della pubblicazione del provvedimento di conferimento dell'incarico sul Bollettino Ufficiale Regione Piemonte, e per la durata fino al 28/05/2020.

2. E' facoltà dell'Amministrazione Regionale risolvere il contratto in caso di grave ed immotivata inadempienza degli impegni contrattuali secondo le disposizioni di cui agli articoli 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento), 2227 (Recesso unilaterale dal contratto) e 2237 (Recesso) del codice civile.

3. E' fatta comunque salva la possibilità, per entrambi le parti, di recedere dal contratto previo preavviso scritto, non inferiore a 30 giorni, salvo diversa tempistica in accordo tra le parti.

ART. 4 Svolgimento

1. L'attività di collaborazione sarà svolta prevalentemente presso la sede regionale di Torino della Direzione Coesione sociale, senza vincoli di orario, con materiali ed attrezzature tecniche fornite dall'Amministrazione, secondo modalità che saranno

concordate con il Responsabile della Struttura regionale competente.

ART. 5 Verifica delle prestazioni

1. Ferma restando l'inesistenza del vincolo di subordinazione, spetta al responsabile della Struttura regionale di riferimento la verifica delle prestazioni e del rispetto dei tempi concordati, la segnalazione al collaboratore delle eventuali inadempienze e l'avvio del procedimento di recesso dal rapporto di collaborazione ove le modalità di esecuzione dell'incarico rendessero opportuna o necessaria la risoluzione del medesimo.

2. Il collaboratore è tenuto a presentare con cadenza trimestrale una relazione dell'attività svolta nel periodo di riferimento.

ART. 6 Compenso

1. Il compenso lordo per la collaborazione, di cui al precedente art. 1, è di € 2.400,00 mensili lordi, su cui vengono applicati gli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali, nonché le imposte e detrazioni previste per i redditi assimilati a lavoro dipendente, ai sensi della normativa vigente ed in relazione alla situazione reddituale e familiare del collaboratore.

2. Tale compenso sarà erogato in versamenti mensili posticipati. La prima e l'ultima mensilità, in caso di

necessità, saranno ragguagliate in misura proporzionale su base 30 giorni mensili.

3. Qualora esigenze connesse all'incarico conferito dovessero implicare per il collaboratore spostamenti o trasferte dal luogo abituale di svolgimento dell'incarico, individuato nei locali di Torino della Direzione regionale "Coesione sociale", le relative spese saranno rimborsate solo se preventivamente autorizzate e alle condizioni e nei limiti previsti per analoghi rimborsi al personale dipendente. Le suddette spese saranno rimborsate al collaboratore dietro presentazione della documentazione comprovante la spesa sostenuta.

ART. 7 Regime previdenziale e fiscale

1. Il collaboratore dichiara di possedere Partita IVA ma che le attività di cui al presente contratto di co.co.co non rientrano "nell'oggetto dell'arte o professione" relativa alla partita IVA medesima e di essere iscritto alla gestione separata INPS

2. Si impegna a comunicare tempestivamente alla Regione Piemonte qualsiasi modificazione che comporti variazioni al regime previdenziale e fiscale suindicato.

ART. 8 Prodotto dell'attività e obbligo di riservatezza

1. Il collaboratore dà atto che quanto prodotto nel corso della propria attività è di proprietà della

Regione Piemonte, che ne farà l'uso più opportuno a proprio insindacabile giudizio; si impegna inoltre a mantenere il massimo riserbo sui dati e sulle informazioni di cui verrà a conoscenza nel corso dell'espletamento dell'incarico di cui trattasi.

Il collaboratore non potrà pubblicarli e/o divulgarli senza previa ed espressa autorizzazione della Regione, citando la stessa come promotrice dell'attività e proprietaria dei risultati.

ART. 9 Trattamento di dati personali

1. La Regione Piemonte, nella persona del Responsabile interno del trattamento di dati personali, Dott. Gianfranco Bordone, a ciò autorizzato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 5 del 01/02/2010 quale titolare, nomina il collaboratore "Responsabile esterno dei trattamenti dei dati personali effettuati nell'ambito del contratto affidato". A tale proposito, in ottemperanza a quanto previsto dal d.lgs. 196/2003 e s.m.i. (di seguito Codice), il collaboratore, in qualità di responsabile esterno dei trattamenti, è tenuto a:

a) assicurare che il trattamento dei dati avvenga nel pieno rispetto del Codice e solo ed esclusivamente per le finalità e secondo le modalità operative indicate dalla Regione Piemonte;

b) ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e

preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati personali, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del contratto;

c) nominare gli incaricati ai sensi dell'art. 30 del Codice vigilando sui trattamenti da essi svolti;

d) effettuare i controlli necessari per accertare che i dati personali siano trattati in modo lecito, raccolti, registrati e trattati per gli scopi determinati in base al contratto, ed utilizzati con finalità e modalità conformi a quelle per le quali sono stati raccolti;

e) segnalare tempestivamente alla Regione Piemonte le eventuali richieste o domande presentate dagli interessati ai sensi dell'art. 7 del Codice;

f) informare prontamente la Regione Piemonte di tutte le questioni rilevanti ai sensi del Codice.

ART. 10 Incompatibilità

Il collaboratore dichiara di non avere attualmente alcun rapporto di dipendenza, di non avere incarichi professionali o di consulenza che siano incompatibili con le attività conferite dalla Regione Piemonte, che determinano situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e si obbliga inoltre a non assumere, per la durata del rapporto di collaborazione in oggetto, incarichi comportanti situazioni di incompatibilità o di

conflitto di interessi con la Regione Piemonte. All'uopo si impegna a comunicare gli incarichi che gli venissero conferiti da parte di privati e a rinunciare ai medesimi se risultassero, ad insindacabile giudizio della Regione Piemonte, contrastanti con il corretto adempimento degli obblighi assunti.

ART. 11 - Clausola di pantouflage - revolving doors

Il collaboratore dichiara di essere a conoscenza di quanto disposto dall'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 e dell'orientamento ANAC n. 24 del 21 ottobre 2015 rispetto all'estensione dell'ambito di applicazione e si impegna a rispettarla nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di collaborazione con la Regione Piemonte.

ART. 12 Sicurezza sul lavoro

1. Il collaboratore è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nella sede di esecuzione della attività inerenti al presente contratto, nel rispetto della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al d.lgs. 81/2008, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

ART. 13 Codice di comportamento, piano triennale di

prevenzione della corruzione

1. Il collaboratore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di conoscere e accettare gli obblighi di condotta definiti sia dal Codice di comportamento dei dipendenti di ruolo della Giunta della Regione Piemonte (approvato con D.G.R. n. 1-602 del 24 novembre 2014 e successivamente modificato con DGR n. 1 - 1717 del 13/07/2015), sia dal piano triennale di prevenzione della corruzione - periodo 2016/2018 (approvato con DGR n. 1 - 4209 del 21/11/2016), che si richiamano per farne parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati. La violazione degli obblighi derivanti dai suddetti Codici e Piano è causa di risoluzione del contratto, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

ART. 14 Controversie e Foro competente

1. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente contratto.

2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, per qualsiasi controversia relativa al presente contratto sarà competente il Foro di Torino.

ART. 15 Imposte e spese contrattuali

1. Il presente contratto è soggetto a repertoriamento

presso il Settore regionale competente e a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 10, parte seconda, della tariffa di cui al d.p.r. 26.04.86 n. 131.

2. Il presente contratto è esente da bollo ai sensi dell'art. 25, Allegato B (Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto) del D.P.R. 26/10/1972 n. 642.

ART 16 Nuovi

Qualsiasi nuovo accordo interpretativo o modificativo dei patti previsti nel presente contratto avrà valore solo se redatto per iscritto.

ART. 17 Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente contratto le parti fanno riferimento a quanto stabilito dal Codice Civile.

Il presente contratto, redatto in n. 2 originali, viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti.

Torino,

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Committente

REGIONE PIEMONTE

Il Direttore regionale

Dr. Gianfranco Bordone

Il Collaboratore

Arch. Paolo Zeppetella